



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

DCA n. 21 del 10/01/2023

OGGETTO: Stabilimento Termale denominato “Terme Sibarite Spa” con sede nel Comune di Cassano allo Ionio (CS), in Via Terme, n. 2 – Rinnovo Accreditemento per l’erogazione di Prestazioni Termali, prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa e n.36 prestazioni pro/die di Riabilitazione Estensiva Extra Ospedaliera Ambulatoriale.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l’articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l’Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell’Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l’articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l’articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 Dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario unico per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021.

PREMESSO CHE il Rappresentante Legale dello Stabilimento Termale denominato “Terme Sibarite Spa” con sede nel Comune di Cassano allo Ionio (CS) in Via Terme, 2 con nota acquisita al prot. n. 294087 del 23/06/2022 ha inoltrato istanza di Rinnovo Accreditemento per prestazioni termali, Medicina Fisica e Riabilitativa e n.36 prestazioni pro/die di riabilitazione estensiva extra ospedaliera ambulatoriale;

CONSIDERATO CHE lo Stabilimento Termale denominato “Terme Sibarite Spa” con sede nel Comune di Cassano allo Ionio (CS) in Via Terme, n. 2 risulta essere già accreditato con DPGR n. 1/2011 per l’erogazione di prestazioni termali, medicina fisica e riabilitativa e n.36 prestazioni pro/die di riabilitazione estensiva extra ospedaliera ambulatoriale;

;

PRESO ATTO CHE il competente settore del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari, con nota prot. 298371 del 27/06/2022, ha avviato la procedura chiedendo all'Organismo Tecnicamente Accreditante la valutazione dei requisiti di accreditamento per come previsto dalla Legge n. 24/2008, dal DCA n. 81/2016 e dal DCA n. 95/2019;

VISTO il DCA n. 62 del 26 maggio 2022 che, nel modificare e integrare il DDG n. 11195 del 17/09/2019, ha disposto che "il verbale di verifica finale dell'OTA sia trasmesso, dal Coordinatore dell'Organismo stesso, alla Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari e al settore competente in materia di autorizzazioni e accreditamenti, che provvederà alla predisposizione del provvedimento conclusivo di accreditamento/diniego sulla scorta del parere espresso dall'OTA stesso";

CONSIDERATO che, in ossequio a quanto previsto nel DCA n. 62/2022, con pec prot. n. 549161 del 07/12/2022, il Coordinatore OTA ha trasmesso alla Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari e al relativo Settore il verbale di verifica finale dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, datato 09/11/2022, relativo allo Stabilimento Termale denominato "Terme Sibarite Spa" con sede nel Comune di Cassano allo Ionio (CS) in Via Terme n. 2 per il rinnovo dell'Accreditamento per prestazioni termali, Medicina Fisica e Riabilitativa e n.36 prestazioni pro/die di riabilitazione estensiva extra ospedaliera ambulatoriale;

VISTI ALTRESI'

- la certificazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 6 settembre 2011, n.159, PR_CSUTG_Ingresso_0075729_20220704, relativa alla Società in esame, dalla quale non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

-i certificati dei casellari giudiziari del Rappresentante Legale e dei soci della Società in esame, depositati in atti del competente settore, dal quale non risultano cause ostative al rilascio del rinnovo dell'accREDITAMENTO delle attività sanitarie di che trattasi;

PRECISATO che trattandosi di società interamente partecipata da Regione Calabria non è previsto il pagamento della tassa di concessione regionale di cui al D.lgs 22/06/1991, n. 230 all'art. 1, comma 2 della legge regionale n. 11/95.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

PRECISATO CHE:

-il rinnovo dell'accREDITAMENTO è concesso per tre anni dalla data del presente provvedimento, per come previsto dal comma 7, art. 11 della legge regionale n. 24/2008;

-ai fini del rinnovo dell'accREDITAMENTO si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta. Ai medesimi fini le prestazioni potranno essere ridefinite alla luce dei volumi delle attività prodotte, anche sulla base dei fabbisogni determinati dalla programmazione regionale;

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 dalla Legge Regionale 24/2008 e dal DCA 81/2016, l'accREDITAMENTO, anche definitivo, è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il Rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accREDITAMENTO all'Azienda Sanitaria competente;

-le strutture sanitarie e socio-sanitarie devono trasmettere con periodicità stabilita dalle norme aziendali, regionali o ministeriali, le informazioni in formato elettronico secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record esistenti nelle normative regionali o ministeriali. Il semplice ritardo o la mancata trasmissione delle informazioni comporta la sospensione immediata dell'accREDITAMENTO sanitario per le strutture private.

- il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica entro il 31 gennaio di ogni anno al Dipartimento regionale Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari ed all'A.S.P. territorialmente competente le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto

previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.

- l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, è tenuta ad accertare la compatibilità con il fabbisogno predeterminato dalla programmazione regionale nonché con gli specifici fondi aziendali;

- è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere a verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;

DISPOSTO CHE

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

STABILITO che, per il rinnovo dell'accreditamento, deve essere seguita una procedura analoga a quella per il rilascio, ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, della L.R. 24/2008, il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento apposita istanza di rinnovo all'A.S.P. competente, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Calabria, indicando le eventuali modifiche sopraggiunte o che si intende richiedere. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta.

DATO ATTO che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e /o di revoca dello stesso;

RITENUTO di dover procedere al rinnovo dell'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni termali, medicina fisica e riabilitativa e n.36 prestazioni pro/die di riabilitazione estensiva extra ospedaliera ambulatoriale dello Stabilimento Termale denominato "Terme Sibarite Spa" con sede nel Comune di Cassano allo Ionio (CS) in Via Terme n. 2.

VISTI:

- l'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i "accreditamento istituzionale";
- la Legge Regionale 10/04/1995, n. 11 concernente "disciplina delle tasse sulle concessioni regionali"
- la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recate "norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" ;
- il regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;
- il D.C.A. n. 95/2019 recante "Costituzione Organismo tecnicamente accreditante (O.T.A) ai sensi dell'intesa Stato - Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 321CSR) – revoca D.C.A. n. 70/2017;
- il D.D.G n. 11195/2019 recante "Manuale Operativo dell'Organismo Tecnicamente Accreditante ai sensi dell'intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) Approvazione";
- il DCA n. 62 del 26 maggio 2022, avente ad oggetto: "Manuale Operativo dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, (O.T.A.) ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32 /CSR) –Approvazione;

VISTA la legge n. 118 del 5 agosto 2022 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", che all'art. 15 ha modificato il comma 7 dell'art. 8-quater del D. Lgs. n. 502/92;

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma

5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 ed acquisito al prot. n.1791 del 03/01/2023.
Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario ad acta, dott. Roberto Occhiuto;

DECRETA

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO del verbale di verifica finale dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, datato 09/11/2022, acquisito con prot. n. 549161 del 07/12/2022, relativo allo Stabilimento Termale denominato "Terme Sibarite Spa" con sede nel Comune di Cassano allo Ionio (CS) in Via Terme n. 2 per il rinnovo dell'Accreditamento per le prestazioni termali, Medicina Fisica e Riabilitativa e n.36 prestazioni pro/die di riabilitazione estensiva extra ospedaliera ambulatoriale;

DI ACCOGLIERE l'istanza di rinnovo accreditamento avanzata dal Rappresentante Legale dello Stabilimento Termale denominato "Terme Sibarite Spa" con sede nel Comune di Cassano allo Ionio (CS) in Via Terme, 2 con nota acquisita al prot. n. 294087 del 23/06/2022 per prestazioni termali, Medicina Fisica e Riabilitativa e n.36 prestazioni pro/die di riabilitazione estensiva extra ospedaliera ambulatoriale;

DI RINNOVARE L'ACCREDITAMENTO, per n. tre anni dalla data del presente provvedimento, per l'erogazione di prestazioni termali, prestazioni di medicina fisica e riabilitativa e n.36 prestazioni pro/die di riabilitazione estensiva extra ospedaliera ambulatoriale, allo Stabilimento Termale denominato "Terme Sibarite Spa" con sede nel Comune di Cassano allo Ionio" (CS) in Via Terme n. 2;

DI PRECISARE CHE:

-il rinnovo dell'accREDITAMENTO è concesso per tre anni dalla data del presente provvedimento, per come previsto dal comma 7, art. 11 della legge regionale n. 24/2008;

-ai fini del rinnovo dell'accREDITAMENTO si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta. Ai medesimi fini le prestazioni potranno essere ridefinite alla luce dei volumi delle attività prodotte, anche sulla base dei fabbisogni determinati dalla programmazione regionale;

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 dalla Legge Regionale 24/2008 e dal DCA 81/2016, l'accREDITAMENTO, anche definitivo, è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il Rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accREDITAMENTO all'Azienda Sanitaria competente;

-le strutture sanitarie e socio-sanitarie devono trasmettere con periodicità stabilita dalle norme aziendali, regionali o ministeriali, le informazioni in formato elettronico secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record esistenti nelle normative regionali o ministeriali. Il semplice ritardo o la mancata trasmissione delle informazioni comporta la sospensione immediata dell'accREDITAMENTO sanitario per le strutture private.

- il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica entro il 31 gennaio di ogni anno al Dipartimento regionale Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari ed all'A.S.P. territorialmente competente le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale.

- l'accREDITAMENTO non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, è

tenuta ad accertare la compatibilità con il fabbisogno predeterminato dalla programmazione regionale nonché con gli specifici fondi aziendali;

- è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere a verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;

DI DISPORRE CHE

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

DI STABILIRE che, per il rinnovo dell'accreditamento, deve essere seguita una procedura analoga a quella per il rilascio: ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, della L.R. 24/2008 il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento apposita istanza di rinnovo all'A.S.P. competente, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Calabria, indicando le eventuali modifiche sopraggiunte o che si intende richiedere. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta;

DI PRECISARE che trattandosi di società interamente partecipata da Regione Calabria non è previsto il pagamento della tassa di concessione regionale di cui al D.lgs 22/06/1991, n. 230 e all'art. 1, comma 2 della legge regionale n. 11/95;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati a cura del Settore n.2 del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari, nonché a:

- Commissario Straordinario dell'ASP di Cosenza;
- Settore n.11 Gestione SISR – Monitoraggio e implementazione dei flussi sanitari del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari
- Settore Assistenza Territoriale-Salute Mentale-Dipendenze Patologiche-Salute nelle Carceri

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tutela della Salute – Servizi Socio Sanitari per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Sub Commissario

F.to Dott. Ernesto Esposito

Il Commissario *ad acta*

F.to Dott. Roberto Occhiuto

Dipartimento Tutela della Salute Servizi Socio Sanitari

Settore Autorizzazioni e Accreditazioni

Il Dirigente del Settore

F.to Dott.ssa Rosalba Barone

Il Dirigente Generale

F.to Ing. Iole Fantozzi